

# Regolamento di Polizia Urbana

## TITOLO I - "DISPOSIZIONI GENERALI"

### ART. 1 " FINALITA' "

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, comportamenti rituali nella vita del paese, onde assicurare la ordinata convivenza, la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso;

2) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente e i relativi ordini emessi dagli addetti di Polizia Municipale o altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

### ART. 2

#### "AMBITO DI APPLICAZIONE"

1) La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza e pubblica tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

## TITOLO II - "SICUREZZA E DECORO URBANO"

### ART. 3 "COMPORTEMENTI VIETATI AI FINI DI SICUREZZA

#### DEI LUOGHI E DELLE PERSONE"

- 1) Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:
  - a) arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili;
  - b) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
  - c) collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta;
  - d) incatenare o fissare alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
  - e) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
  - f) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone animali e oggetti in genere;
  - g) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
  - h) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;

i) Abbandonare i cani . Lasciare i cani liberi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini , ballatoi vani delle scale, botteghe etc., ai quali si possa liberamente accedere, senza guinzaglio; i cani di grossa taglia devono essere muniti anche di regolare museruola . La museruola deve essere forte, in cuoio o metallo, a forma di panierino atta a impedire assolutamente al cane di mordere , ed essere proporzionata alla natura e grossezza del cane cui deve servire . I cani sebbene muniti di museruola, riuscissero a mordere saranno considerati come se fossero sprovvisti;

l) Non usare tutti gli accorgimenti affinché i cani da guardia delle case, orti , giardini, poderi , possano aggredire o recare danno ai passanti .

#### ART. 4

##### "DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INCENDI"

1) Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è fatto divieto di:

a) detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio;

b) accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili, allestire barbecue, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato;

2) Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere a idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

#### ART. 5

##### "DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SGOMBERO DI NEVE E GHIACCIO"

1) La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico;

2) I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili quando possibile, non interessando il suolo pubblico o, in caso di oggettiva impossibilità, delimitando l'area interessata;

3) Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Comune, con specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero della neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate a dette operazioni.

#### ART. 6

##### "COMPORAMENTI VIETATI A TUTELA DEL DECORO URBANO"

1) Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:

a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni, il manto stradale delle pubbliche vie, gli edifici pubblici, o gli edifici privati visibili dalla pubblica via, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici;

b) lanciare o collocare su veicoli in sosta su suolo pubblico o aperto al pubblico volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, nonché, distribuire tale materiale in prossimità o all'interno di intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;

c) espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse, imbrattare l'acqua delle fontane con schiume e materiali vari;

d) utilizzare bombolette spray a schiuma, anche in occasione di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);

e) innaffiare fiori o piante posti su balconi o terrazzi privati senza che siano utilizzati tutti gli accorgimenti affinché si eviti lo stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti al fabbricato;

f) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie di ingressi e lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza;

g) dipingere verniciare o lubrificare vetrine porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi ivi transita;

h) depositare, spaccare e segare legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

i) spaccare legname, anche in aree private, senza che i residui del taglio vengano trattati con la finalità di evitare e emissioni di pulviscolo in atmosfera che possono creare nocimento al vicinato;

eseguire lavori di manutenzione sui veicoli e/o motoveicoli e qualsiasi altra di attività lavorativa su suolo pubblico o aperto al pubblico senza la necessaria autorizzazione comunale.

## ART. 7

### "OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA"

1) I proprietari di immobili, o l'amministratore ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 c.c., sono tenuti ad installare e tenere in efficienza impianto che assicuri la sufficiente illuminazione nelle ore notturne degli ingressi, anditi, atri, scale e pianerottoli;

Agli stessi nonché, agli inquilini è vietato occupare con veicoli ed oggetti e suppellettili varie accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito;

2) I proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché, a sfalciare erba alta e rovi ivi insistenti. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5;

3) I proprietari di manufatti o aree confinanti con strade, aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a m. 2,50;

4) I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.

## ART. 8

### "OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI DECORO URBANO"

- 1) I proprietari di immobili, o l'amministratore condominiale ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 c.c., devono assicurare la collocazione e il mantenimento in buono stato di targhe e piastrine indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse se necessario;

Devono altresì assicurare visibile numerazione dei piani e singoli interni di cui l'immobile si compone;

- 2) Ai proprietari o ai gestori di attività commerciali è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie ingressi aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio;

La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o intralcio ai passanti;

- 3) A salvaguardia del decoro urbano i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze e comunque siano visibili dall'area pubblica devono mantenerli in sufficiente stato di conservazione. Lo stesso obbligo è posto a carico dei proprietari o inquilini delle singole unità abitative per tendaggi e infissi collocati negli immobili;

- 4) E' permesso scuotere, battere e spolverare tappeti, stuoie, panni, materassi verso i cortili e in mancanza verso i luoghi pubblici dalle 7,00 alle 8,00 durante l'ora legale e dalle 7,30 alle 8,30 durante l'ora solare a condizione che tali operazioni non rechino disturbo ai terzi;

- 5) E' permesso stendere panni nei balconi, terrazzi etc. a condizione che venga evitato lo sgocciolamento nelle pubbliche vie e nelle aree aperte al pubblico, ovvero nei sottostanti terrazzi o balconi di proprietà di privati;

## ART. 9

### "OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI PASSEGGERI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO"

- 1) I passeggeri non possono salire o scendere quando il veicolo è in movimento;
- 2) Non possono salire e scendere da parte diversa rispetto a quella prescritta;
- 3) Non possono insudiciare, manomettere o rimuovere parti, strutture o accessori del veicolo;
- 4) Non possono occupare con cose posti a sedere;
- 5) Non possono emettere grida, schiamazzi o comunque recare disturbo al conducente e agli altri passeggeri.

## TITOLO III - "NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO"

### ART. 10

#### "PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PER LA PULIZIA DELL'ABITATO"

- 1) E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose.

- 2) Fatte salve le necessarie e ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare novero o disagio ad altri, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali, corsi e specchi d'acqua, nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;

- 3) I proprietari di cani sono obbligati alla rimozione delle feci depositati dagli animali su suolo aree pubbliche o aperte al pubblico tramite apposito attrezzo o strumento idoneo. Le feci contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, possono essere depositati negli appositi contenitori per la nettezza urbana.

## ART. 11

### "DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE PULVIRULENTE E AREE DI CANTIERE"

- 1) La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso;
- 2) I veicoli destinati al trasporto di inerti materiali di risulta e di cava o comunque materiali pulvirulenti nonché, macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo;
- 3) I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al punto precedente dovranno porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Tali impianti dovranno essere dotati di corretto sistema di raccolta e allontanamento delle acque reflue affinché, le stesse non dilagino al suolo pubblico. Gli stessi responsabili dovranno provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri sollevate dal transito dei veicoli;

## ART. 12

### "DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI"

1) E' fatto obbligo a chiunque:

- a) di depositare i rifiuti solidi urbani domestici a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo deve essere effettuato presso un altro contenitore;
- b) di preventivamente porre i rifiuti suscettibili di rapida fermentazione o maleodoranti come quelli organici di origine domestica, commerciali o artigianali, con particolare riferimento a quelli provenienti da macellerie, pescherie, ristoranti e trattorie e attività simili nonché, escrementi di animali domestici in sacchi impermeabili a perdere legati e depositati all'interno dei contenitori qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente;
- c) di preventivamente sminuzzare quando tale operazione sia possibile i rifiuti ingombranti onde consentirne il deposito nei contenitori;
- d) I rifiuti ingombranti non sminuzzabili o riducibili quali rifiuti ferrosi lignei e simili devono essere preventivamente alla collocazione su aree pubbliche o soggette a pubbliche servitù segnalati all'addetto al servizio N.U. cui compete il ritiro;
- e) E' vietato depositare nei cassonetti N.U. rifiuti liquidi, anche se in contenitori ermetici, o rifiuti suscettibili di sciogliersi (surgelati o gelati) nonché, rifiuti per loro natura suscettibili di determinare danni al contenitore (es. ceneri di forno o camino calde, mozziconi di sigarette etc.);
- f) E' vietato conferire i rifiuti solidi urbani domestici negli appositi cassonetti nel giorno antecedente il festivo o nel giorno festivo medesimo. Detta operazione è consentita entro le 20,30 del giorno precedente il festivo e dopo le 19 nel giorno festivo. In caso di due o più giorni festivi consecutivi e successivi al primo gli stessi sono da ritenersi, per i fini di cui alla presente disposizione feriali;
- g) E' vietato conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata rifiuti urbani domestici non appartenenti alle frazioni merceologiche per le quali il contenitore è abilitato;
- h) E' altresì vietato spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti;

## TITOLO IV - "SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO"

### ART. 13

#### "COMPORAMENTI VIETATI NEI PARCHI E AREE VERDI"

- 1) Nei giardini pubblici è fatto divieto:
  - a) di danneggiare la vegetazione e asportare erba o fiori ;
  - b) di accedere con motocicli e velocipedi eccetto che con biciclette o tricicli condotti e utilizzati da bambini di età non superiore ad anni sei;
  - c) di calpestare le aiuole, di coricarsi o bivaccare sulle stesse;
  - e) di coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli;
  - f) di giocare a palla;
  - g) di utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto con appositi cartelli agli ingressi dei parchi.
  - h) di molestare la fauna esistente nel parco o area verde.

## TITOLO V - "TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA"

### ART. 14

#### "PRESCRIZIONI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA"

- 1) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
- 2) E' in particolare vietato dalle 22,30 alle 7,30 utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete;
- 3) Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini;
- 4) Per l'espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. I lavori possono essere eseguiti dalle ore 7,30, ad una ora prima del tramonto del sole ;
- 5) L'utilizzo di motoseghe o altri mezzi meccanici per il taglio della legna su aree private può essere eseguito utilizzando tutti gli accorgimenti per evitare le emissioni rumorose e comunque può essere effettuato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ;
- 6) Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini;
- 7) E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti negozi magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché, gli stessi non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all'art. 15 del presente Regolamento oltre a contestare la

violazione al presente obbligo al proprietario o detentore diffideranno il medesimo, formalmente, affinché, ponga in condizioni l'animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnaleranno al Servizio Veterinario perché, l'animale sia posto sotto custodia.

- 8) sono vietati le grida e gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte , nonché le grida all'interno dei pubblici locali ;
- 9) Ai venditori sia a posto fissi che itineranti che operano in siti autorizzati , è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia .

## **"DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SANZIONI"**

### ART. 15

#### **"FUNZIONI DI VIGILANZA"**

1) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Addetti delle Forze di Polizia Statale, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli addetti degli organi del Servizio Sanitario Nazionale, e addetti di Servizi Comunali o di Enti e Aziende erogatori di pubblici servizi, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità all'art. 13 l. n. 689/1981.

### ART. 16

#### **"SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO "**

- 1) Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito descritte :  
Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica nonché, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si applicano le norme di cui all'articolo 7 bis del T.U. Legge comunale e provinciale approvato con D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3 e della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni;
- 2) Ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito;  
Se la violazione ha recato danni al Comune l'ente può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.
- 3) In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficio avvalendosi di personale comunale o ditta all'uopo individuata addebitando le spese agli interessati.

### ART. 17

#### **"ENTITA' DELLE SANZIONI"**

- 1) L'entità del pagamento in misura ridotta o nei 60 giorni successivi alla contestazione prevista per violazioni alle norme del presente regolamento è stabilita dalla normativa in vigore ;
- 2) Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune;

## **TITOLO VII - "DISPOSIZIONI FINALI"**

### ART. 18

#### **"ABROGAZIONI"**

Dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento sono abrogati il vigente regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 6.03.1976, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione.